



diritto religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustín Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

La disciplina della cremazione nell'ordinamento canonico: prime riflessioni a proposito dell'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede Ad resurgendum cum Christo.

ANNA GIANFREDA

1. Chiesa cattolica e cremazione: una premessa

La recente pubblicazione dell'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede *Ad Resurgendum cum Christo* ha riportato agli onori delle cronache, non solo *intra ecclesiali*¹, un tema – quello delle esequie ecclesiastiche in caso di cremazione – in realtà mai del tutto abbandonato dalla prassi liturgica e pastorale, ma per il quale si percepiva da più parti la necessità di una puntualizzazione di carattere dottrinale e di un intervento di carattere giuridico.

L'Istruzione, infatti, nel suo complesso può essere letta come un atto di carattere generale – quasi una “legge quadro” – che, nell'intento di disciplinare organicamente, chiarendo i dubbi sollevati da molte Chiese locali, l'approccio dottrinale, giuridico, e pastorale da adottare in caso di scelta cremazionistica da parte di un fedele, delinea la cornice dottrinale e pastorale nella quale deve collocarsi il significato dell'inumazione dei corpi nel contesto delle esequie ecclesiastiche per la fede cristiana.

Da tale punto di vista essa va letta lungo una serie cospicua di atti giuridici, istruzioni e *responsa*, che il S. Uffizio prima e la Congregazione per la Dottrina della Fede poi hanno emanato su questo argomento², ma anche

¹ Solo per citare alcuni titoli di importanti testate giornalistiche: *Cremazione non è contraria alla fede. Ma il Vaticano vieta ceneri disperse o a casa*, Repubblica.it, 25 ottobre 2016; *La Chiesa apre alla cremazione: «Non è vietata, ma a precise condizioni»*, Corriere.it, 28 ottobre 2016; *Il Vaticano: le ceneri dei defunti non possono diventare gioielli*, lastampa.it/vaticaninsider, 25 ottobre 2016.

² Occorre ricordare, sin da subito, il ruolo giocato in questo ambito dalle Istruzioni, e ancora di più per la verità dai cd. *responsa*, del S. Offizio prima e della Congregazione per la Dottrina della Fede ora – strumenti attraverso i quali si è intervenuti sul tema delle esequie e sulla cremazione - emanati, nell'esercizio del potere esecutivo proprio di tale dicastero, spesso in ragione del ripetersi di cd. *dubia*, (interrogazioni, quesiti) formulati dalle Chiese locali, per mezzo dei loro Pastori, sulla condotta da osservare rispetto a particolari materie dottrinali, sacramentali o disciplinari, normate

di documenti di carattere liturgico e pastorale che, nel parziale silenzio del diritto, hanno tentato di “adattare” il significato e il ruolo della presenza ecclesiale nell’ambito di un fenomeno – quello della “gestione” della morte e dei sistemi di sepoltura – in costante mutamento.

Come si evince dalla premessa contenuta nell’Istruzione, il tema affrontato potrebbe definirsi il portato di una dinamica *intra* ed *extra* ecclesiastica: il documento dottrinale – come quelli ad esso analoghi che lo hanno preceduto e cui faremo cenno oltre – è il risultato del confronto (a volte dialettico) della Chiesa cattolica con le idee che nel corso del tempo si sono affermate in merito alla cremazione dei corpi dei defunti nella società civile³, ma anche il portato di un’analisi pragmatica di un fenomeno in costante e progressivo aumento⁴. Come ha spiegato il card. Müller nella Conferenza stampa di presentazione dell’Istruzione *Ad resurgentum cum Christo*, *si può ragionevolmente ritenere che nel prossimo futuro in tanti Paesi la cremazione sarà considerata come la pratica ordinaria*, alla quale si è associato sempre più frequentemente il fenomeno della *conservazione delle ceneri in ambienti domestici, la loro conservazione in ricordi commemorativi o la loro dispersione in natura*⁵.

Il richiamo, proprio in apertura del testo dell’Istruzione, alla *prassi della cremazione [che] si è notevolmente diffusa in non poche Nazioni*, e l’immediata sottolineatura della contemporanea diffusione in questo ambito di *nuove*

dal diritto canonico, ma la cui applicazione risulta non chiara o problematica per le esigenze emergenti nel Popolo di Dio.

³ Per una ricostruzione storica delle varie fasi che hanno caratterizzato la cultura funeraria cristiana rispetto alla cremazione, cfr. GIANNI CIOLI, *L'accettazione della cremazione da parte della Chiesa. Riflessioni antropologiche e pastorali*, in *Servizio della Parola*, aprile-maggio 2008, p. 11 ss.; MICHELE ARAMINI, *1500 grammi di cenere. Cremazione e fede cristiana*, Ancora, Milano, 2006.

⁴ Limitando il nostro sguardo alla situazione europea, gli ultimi dati statistici sulle cremazioni parlano di numeri e percentuali decisamente significativi. In Paesi come la Svizzera, la Danimarca, la Svezia, le cremazioni superano l’80% e in nazioni con una importante popolazione cattolica, come il Portogallo, si attestano attorno al 50%. Nelle nazioni con una forte tradizione cattolica come la Spagna e l’Italia le percentuali sono inferiori, attorno al 20%, ma sono in costante aumento. In particolare, le cremazioni effettuate in Italia nel corso del 2014 sono cresciute del 6,5% rispetto all’anno precedente, traducendosi in un aumento di 7.246 unità. L’incidenza effettiva della cremazione sul totale delle sepolture ha raggiunto nel 2014 il 19,71%, e le regioni dove la cremazione è più diffusa – in termini di rapporto percentuale rispetto al dato nazionale – sono la Lombardia (24,8%), il Piemonte (16,1%) e l’Emilia-Romagna (13%). I dati statistici sono consultabili sul sito di “italianacremazioni” all’indirizzo <http://bit.ly/2hDZwwM>. Per un commento a tali dati cfr. anche GIANPAOLO SALVINI, *Nuove indicazioni sulla cremazione*, in *La Civiltà Cattolica*, 2016, IV, p. 490.

⁵ Conferenza stampa di presentazione dell’Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede “Ad resurgentum cum Christo” circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, 25.10.2016, sul sito vatican.va all’indirizzo <http://bit.ly/2grukQp>.

*idee in contrasto con la fede della Chiesa*⁶, giustificano l'esito di un percorso che *al suo interno* e a più livelli, la Chiesa ha compiuto anche come *risposta* alle tendenze *esterne* ad essa, che si sono affermate negli ordinamenti civili e nel contesto sociale nel corso del tempo⁷.

Alla luce di tale premessa, il presente contributo intende analizzare la vigente disciplina giuridica, liturgica e pastorale della Chiesa cattolica in tema di *cremazione, conservazione e dispersione* delle ceneri dei fedeli defunti, focalizzando l'attenzione sul nuovo documento della Congregazione della Dottrina della Fede allo scopo di evidenziarne le continuità rispetto alla pre vigente disciplina e gli aspetti di novità.

2. La disciplina della cremazione nella Chiesa cattolica: tra diritto, liturgia e prassi

Fino alla codificazione del 1917 fu il Sant'Uffizio ad occuparsi del problema della cremazione, per effetto dei quesiti posti in merito sempre più spesso dagli Ordinari dei luoghi. La scelta della Chiesa universale fu di totale rifiuto e condanna delle pratiche crematorie⁸, le quali, sul finire del Sette-

⁶ Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Ad resurgendum cum Christo” circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, 15 agosto 2016. Il testo dell’Istruzione può leggersi sul sito vatican.va all’indirizzo <http://bit.ly/2dSIENd>.

⁷ A ben guardare, tuttavia, la dinamica *intra ed extra ecclesiale* che configura l’evoluzione e l’assetto attuale della disciplina canonistica sulla cremazione riguarda più ampiamente il problema della “gestione della morte” religiosa nelle sue strette interrelazioni con la dimensione civile. Per alcune considerazioni sulla dialettica tra sfera civile e religiosa in materia di sepoltura e cremazione, cfr. *ex multis* MICHEL VOVELLE, *Il cimitero*, in *Luoghi quotidiani nella storia d’Europa*, a cura di Heinz-Gerhard Haupt, Laterza, Roma, 1993, p. 366 ss.; ZBIGNIEW SUCHEKI, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1995, pp. 123-124; *La scena degli addii. Morte e riti funebri nella società occidentale contemporanea*, a cura di Luigi Berzano, Marina Sozzi, Paravia-Scriptorium, Torino, 2001; GRAZIA TOMASI, *Per salvare i viventi. Le origini settecentesche del cimitero extraurbano*, Il Mulino, Bologna, 2001; ZBIGNIEW SUCHEKI, *Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione*, in *Apollinaris*, 2002, p. 268 ss.; MARINA SOZZI, *Luoghi e non-luoghi dei morti: la cremazione in Occidente in età moderna e contemporanea*, in *La Ricerca Folklorica*, No. 49, *Luoghi dei vivi, luoghi dei morti. Spazi e politiche della morte*, Apr., 2004, p. 37; FELICE DI MOLFETTA, *Inumazione e cremazione. Tradizione cristiana, ritualità, legislazione*, in *Rivista Liturgica*, n. 93/5, 2006, pp. 739-755; PAOLO CAVANA, *La morte e i suoi riti: mutamenti culturali ed evoluzione legislativa in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it). Rivista telematica, novembre 2009; MARIA CANELLA, *Paesaggi della morte. Riti, sepolture e luoghi funerari tra Settecento e Novecento*, Carocci, Roma, 2010.

⁸ Ci si riferisce in particolare al Decreto *Quoad cadaverum cremationes*, 19 maggio 1886. Per un commento della normativa canonica pre-codiciale in tema di cremazione cfr. diffusamente ZBIGNIEW SUCHEKI, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, cit., p. 268 ss. Nello stesso periodo si pronunciarono contro la pratica crematoria molti autorevoli esponenti del cattolicesimo italiano, come i gesuiti de “La Civiltà Cattolica”, che pubblicarono una serie di articoli sul tema. Cfr. diffusamente

cento e nel corso dell'Ottocento, si erano affermate, soprattutto in Europa, con intenti chiaramente anti-religiosi ed erano divenute oggetto di una vera e propria battaglia anticlericale degli ambienti massonici⁹. La cremazione era punita dal diritto canonico con la scomunica *latae sententiae*, con la privazione della sepoltura ecclesiastica e con il divieto di amministrare i sacramenti del viatico e dell'unzione degli infermi.

Questa situazione, nonostante i molti dubbi che venivano sollevati dai ministri sacri che chiedevano di poter amministrare comunque i sacramenti qualora la cremazione non fosse stata scelta con intenti anti-religiosi, rimase invariata con la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* del 1917 che al can. 1203 continuava a sancire l'obbligo della Chiesa di seppellire per inumazione i fedeli defunti e a riprovare la loro cremazione¹⁰.

La riflessione sulla mutata realtà sociale, contestualmente al venir meno dei tratti più anticlericali che avevano caratterizzato nel passato la campagna a favore della scelta cremazionistica in Italia ed Europa¹¹, spinsero il Concilio Vaticano II negli atti dei lavori ante preparatori a sollevare il problema circa l'opportunità di mantenere la privazione dei sacramenti per quei soggetti che sceglievano la cremazione non avendo deciso in *odium fidei et Ecclesiae*¹². Le riflessioni che animarono i Padri conciliari confluirono nell'Istruzione *De cadaverum crematione: Piam et constantem* del 5 luglio 1963, la quale, oltre a ribadire la necessità di usare ogni cura per conservare la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli defunti, mitigava alcune sanzioni del Codice del 1917 e distingueva tra la cremazione “oggettivamente intesa”, priva di qualsiasi elemento di positività o di negatività, e la cremazione “soggettivamente percepita”, rispetto alla quale occorreva indagare le intenzioni

ANNA MARIA ISASTIA, *La massoneria e il progetto di “fare gli italiani”*, in *La morte laica*, a cura di Fulvio Conti, Anna Maria Isastia, Fiorenza Tarozzi, vol. I, *Storia della cremazione in Italia (1880-1920)*, Scriptorium, Torino, 1998, p. 251 ss.

⁹ FULVIO CONTI, *Liturgie funerarie e religioni civili fra Otto e Novecento*, in *Italia contemporanea*, n. 226, marzo 2002, p. 105; cfr. anche ANTONIO DIENI, *La religione delle urne: antico e moderno nella cremazione dell'Ottocento*, in *La terra e il fuoco. I riti funebri tra conservazione e distruzione*, a cura di Manuela Tartari, Meltemi, Roma, 1996, pp. 107-130.

¹⁰ *Codex Iuris Canonici* 1917: Can. 1203: par 1. *Fidelium defunctorum corpora sepelienda sunt, reprobata eorundem crematione.* par. 2. *Si qui quovis modo mandaverit ut corpus suum cremetur, illicitum est banc exequi voluntatem; quae si adiecta fuerit contractui, testamento aut alii cuilibet actui, tanquam non adiecta habeatur.* Questa posizione è ribadita dall'Istruzione del S. Offizio *De crematione cadaverum*, del 19 giugno 1926 che costituisce interpretazione autentica delle norme codiciali, cfr. ZBIGNIEW SUCHEKI, *La cremazione*, cit., p. 151 ss.; RAOUL NAZ, *Traité de Droit canonique*, Letouzey et Ané, Paris, 1948, p. 39 ss.

¹¹ Cfr. ROSARIO F. ESPOSITO, *Sulla cremazione è finita la guerra*, in *Vita pastorale*, n. 10, 2003, p. 50.

¹² ZBIGNIEW SUCHEKI, *La cremazione*, cit., p. 163 ss.

della sua messa in opera e di conseguenza valutarne la ammissibilità o meno nell'ambito del diritto canonico¹³.

La grande novità post-conciliare è stata dunque l'ammissibilità della cremazione quale forma di sepoltura, che non esclude le esequie cristiane, purché non eseguita e non voluta *in odium fidei*¹⁴.

L'inumazione veniva tuttavia confermata come il sistema di sepoltura più coerente con il messaggio salvifico della Chiesa.

Tale impostazione tecnico-giuridica trovava un riscontro sul fronte liturgico, nel cui contesto il ripensamento della pratica crematoria era stato avviato proprio a partire dalla valorizzazione del significato autentico delle esequie cristiane¹⁵. Esse devono rendere visibile la fede nell'incarnazione, nella memoria e celebrazione della sepoltura di Gesù e della sua risurrezione, e rimangono, di conseguenza, costruite attorno alla preferenza dell'inumazione quale sistema di sepoltura¹⁶. I funerali cristiani si celebrano, dunque, a

¹³ “[...] Tale migliorato mutamento di animo, congiunto al più frequente ripetersi di circostanze ostacolanti la inumazione, spiega come in questi ultimi tempi siano state dirette alla Santa Sede insistenti preghiere perché sia mitigata la disciplina ecclesiastica relativa alla cremazione, oggi spesso richiesta, non certo, per odio contro la Chiesa o contro le usanze cristiane ma solo per ragioni igieniche, economiche o di altro genere, di ordine pubblico e privato”, Sacra Congregazione del S. Uffizio, *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, 5 luglio 1963.

¹⁴ La mitigazione delle norme sulla sepoltura ecclesiastica fu sancita prima dalla lettera circolare della Congregazione per la Dottina della Fede “sulla sepoltura ecclesiastica dei fedeli in situazione matrimoniale irregolare” del 29 maggio 1973, con riferimento ai “fedeli che, quantunque prima della morte siano trovati in condizione manifesta di peccato, conservarono l'adesione alla Chiesa e diedero un qualche segno di penitenza, purché sia evitato lo scandalo pubblico degli altri fedeli”, e poi dal Decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 20 settembre del 1973 “sulla sepoltura ecclesiastica per i peccatori manifesti”, che abrogando il can. 1240 par. 1 del Codice di Diritto Canonico del 1917, faceva venire meno anche la sanzione dell'esclusione delle esequie in caso di cremazione, cfr. per un commento a queste norme ZBIGNIEW SUCHOCKI, *Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione*, cit., p. 296 ss.

¹⁵ Il nucleo liturgico del rito cristiano delle esequie è, infatti, ben identificabile già dal più antico e completo testo, l'*Ordo 49*, risalente al V o VI secolo, che riuniva come in un direttrorio i riti che si compivano sul fedele *in extremis ut videris eum ad exitum propinquare*. Si perpetua nella liturgia relativa alla morte di un cristiano la celebrazione di un duplice momento: il primo, la morte, con la fine della vita terrena; il secondo, la vita nella beatitudine celeste con la risurrezione finale. Infatti, il viatico, con la raccomandazione dell'anima e il funerale vero e proprio sono considerati due fasi di un unico rito, che si avvia con la vicinanza della Chiesa e della comunità credente al malato all'inizio dell'agonia e prosegue con l'accompagnamento delle spoglie al cimitero. Al contempo, sin dalle origini, il rituale non trascura la dimensione festosa, pasquale, di speranza della morte data dalla fede nella risurrezione, FELICE DI MOLFETTA, *Inumazione e cremazione*, cit., p. 744

¹⁶ Come sancisce anche il Direttorio su pietà popolare e liturgia della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti: “Distaccandosi dal senso della mummificazione, dell'imbalzamazione oppure della cremazione, nelle quali si cela talora la concezione che la morte segni la distruzione totale dell'uomo, la pietà cristiana ha assunto, come modello di sepoltura per il fedele, l'inumazione. Essa da una parte ricorda la terra dalla quale egli è stato tratto (cf. Gn 2, 6) e alla quale ora ritorna (cf. Gn 3, 19; Sir 17, 1); dall'altra evoca la sepoltura di Gesù, chicco di grano

partire da tre assunti fondamentali, che riguardano il valore della corporeità umana, la pratica della sepoltura-inumazione e la ritualità orientata alla speranza e al conforto dei vivi¹⁷. Questi tre principi orientano e giustificano il susseguirsi dei momenti, che costituiscono, a seconda delle consuetudini, le esequie cristiane (la *veglia di preghiera*¹⁸, la *celebrazione dell'Eucarestia*¹⁹, e il *rito del commiato*²⁰) e che rispecchiano i tre luoghi (casa del defunto, chiesa,

che, caduto in terra, ha prodotto molto frutto (cf. Gv 12, 24)”, Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, 2002, consultabile sul sito vatican.va all’indirizzo <http://bit.ly/1OZFQhK>.

¹⁷ Ricorda FELICE DI MOLFETTA (*La cremazione: problematiche teologiche, liturgiche e pastorali*, Relazione tenuta in occasione dell’XI Convegno Liturgico-Pastorale, *Mortem nostram moriendo destruxit. La celebrazione cristiana delle esequie*, 19-20 febbraio 2010, Pontificia Facoltà teologica di Sicilia, p. 11) “[...] l’essere umano non ha un corpo, ma è corpo; come tale, esso fa parte di se stesso; è dono di Dio e tempio dello Spirito, cristificato dai sacramenti pasquali e onorato dall’incenso durante la celebrazione”, “[...] nella sepoltura-inumazione del credente, la Chiesa intende evidenziare la esemplare e cristotípica valenza pasquale del suo Signore, crocifisso-sepolto e risorto” e “[...] nella celebrazione esequiale con la sua austera ritualità aperta alla speranza, la Chiesa intende sostenere i suoi figli, visitati dalla morte e accompagnarli nella progressiva elaborazione del dolore e del distacco attraverso la preghiera di suffragio e la visita al cimitero quale luogo della memoria”.

¹⁸ “la *veglia di preghiera* in casa del defunto, secondo le circostanze, o in altro luogo adatto, dove parenti, amici, fedeli si radunano per elevare a Dio una preghiera di suffragio, ascoltare “le parole di vita eterna” e, alla luce di esse, superare le prospettive di questo mondo e volgere le menti alle autentiche prospettive della fede nel Cristo risorto; per recare conforto ai congiunti del defunto; per esprimere solidarietà cristiana secondo la parola dell’Apostolo: “piangete con quelli che sono nel pianto”, Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, *Direttorio su pietà popolare e liturgia*, cit., n. 252.

¹⁹ “[...] che è del tutto auspicabile quando è possibile. In essa la comunità ecclesiale ascolta “la parola di Dio che proclama il mistero pasquale, dona la speranza di incontrarci ancora nel regno di Dio, ravviva la pietà verso i defunti ed esorta alla testimonianza di una vita veramente cristiana”, e colui che presiede commenta la Parola proclamata secondo le caratteristiche dell’omelia, “evitando tuttavia la forma e lo stile dell’elogio funebre”. Nell’Eucaristia “la Chiesa esprime la sua comunione efficace con il defunto: offrendo al Padre, nello Spirito Santo, il sacrificio della Morte e della Risurrezione di Cristo, gli chiede che il suo figlio sia purificato dai suoi peccati e dalle loro conseguenze e che sia ammesso alla pienezza pasquale della mensa del Regno”. Una lettura profonda della Messa esequiale consente di percepire come la Liturgia abbia fatto dell’Eucaristia, banchetto escatologico, il vero *refrigerium* cristiano del defunto”, *Ibidem*.

²⁰ “Il *rito del commiato*, il *corteo funebre* e la *sepoltura*: il commiato è l’addio (*ad Deum*) al defunto, la “raccomandazione a Dio” da parte della Chiesa, “l’ultimo saluto rivolto dalla comunità cristiana a un suo membro prima che il corpo sia portato alla sepoltura”. Nel corteo funebre la madre Chiesa, che ha portato sacramentalmente nel suo seno il cristiano durante il suo pellegrinaggio terreno, accompagna il corpo del defunto al luogo del suo riposo, in attesa del giorno della risurrezione (cf. 1 Cor 15, 42-44)”, *Ibidem*. Cfr. anche a tal proposito il *Catechismo della Chiesa cattolica*: “II. La celebrazione delle esequie. 1684 Le esequie cristiane sono una celebrazione liturgica della Chiesa [Cf Conc. Ecum. Vat. II, *Sacrosanctum concilium*, 81-82]. Il ministero della Chiesa in questo caso mira ad esprimere la comunione efficace con il defunto come pure a farvi partecipare la comunità riunita per le esequie e ad annunciarle la vita eterna. 1685 I differenti riti delle esequie esprimono il carattere pasquale della morte cristiana, e rispondono alle situazioni e alle tradizioni delle singole regioni, anche quanto al colore liturgico [Cf ibid., 81]”.

cimitero²¹) nei quali si articola il rito funebre secondo la liturgia prevista dall'*Ordo exsequiarum* post-conciliare²².

Ribaditi tali punti fermi, la riforma liturgica emanata all'indomani del Concilio Vaticano II, con l'intento di *far crescere sempre di più la vita cristiana tra i fedeli, adattare meglio le istituzioni ecclesiali ai bisogni del nostro tempo, rendere la Chiesa il segno più vivo e luminoso del mondo odierno*, predisponiva un protocollo particolarmente duttile ed elastico²³, nel cui contesto si creava lo spazio per un'apertura liturgica all'accompagnamento pastorale in caso di cremazione. Infatti, mentre nella Istruzione del S. Uffizio del 1963 *Piam et constantem*, all'affermazione della non intrinseca contrarietà della cremazione alla dottrina cristiana si affiancavano il divieto di celebrare riti e suffragi religiosi nel luogo della cremazione e il divieto di celebrare in chiesa i riti esequeiali in presenza dell'urna con le ceneri²⁴, l'*Ordo exsequiarum* del 15 agosto 1969, al n. 15, consentiva la celebrazione dei riti anche nella stessa sala crematoria, *cercando di evitare con la debita prudenza ogni pericolo di scandalo o di indifferentismo religioso*²⁵.

La prassi e le permanenti incertezze operative in questa materia rende-

²¹ “[...] la casa, luogo della vita e degli affetti familiari del defunto; la chiesa parrocchiale, dove si è generati nella fede e nutriti dai sacramenti pasquali; il cimitero, luogo del riposo nell'attesa della risurrezione”, Conferenza Episcopale Italiana, *Presentazione. Dal nuovo rito delle esequie*, in *Il Regno – Documenti*, n. 5, 2012, p. 160.

²² Così pure il *Catechismo della Chiesa Cattolica*: “1686 L'*Ordo exsequiarum* [Rituale romano, Rito delle esequie] della liturgia romana propone tre tipi di celebrazione delle esequie, corrispondenti ai tre luoghi del suo svolgimento (la casa, la chiesa, il cimitero), e secondo l'importanza che vi attribuiscono la famiglia, le consuetudini locali, la cultura e la pietà popolare”.

²³ Cfr. *Constitutio de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium*, 4 dicembre 1963, consultabile sul sito vatican.va all'indirizzo <http://bit.ly/2grIhOd>, demandando ad esempio alle singole Conferenze Episcopali la traduzione dei testi liturgici. In Italia, il rituale del 1969 fu tradotto dalla Conferenza Episcopale nella *editio* del 1974, alla quale è seguita una nuova edizione nel 2012, che è andata oltre alla mera traduzione del testo dell'*Ordo exsequiarum*, ponendo in essere una serie di adattamenti in conformità “alla diffusa esigenza pastorale di annunciare il Vangelo della risurrezione di Cristo in un contesto culturale ed ecclesiale caratterizzato da significativi mutamenti”, Conferenza Episcopale Italiana, *Presentazione. Dal nuovo rito delle esequie*, cit., p. 159.

²⁴ Per approfondimenti su tale disciplina, cfr. ZBIGNIEW SUCHECKI, *La cremazione*, cit., p. 177 ss. Cfr. anche FELICE DI MOLFETTA, *Inumazione e cremazione*, cit., p. 751.

²⁵ *Rito delle esequie*, 15 agosto 1969, Edizione italiana, 29 settembre 1974: “15. A coloro che avessero scelto la cremazione del loro cadavere si può concedere il rito delle esequie cristiane, a meno che la loro scelta non risulti dettata da motivazioni contrarie alla dottrina cristiana: tutto questo, in base a quanto stabilito dall'Istruzione della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, *De cadaverum crematione*, in data 8 maggio 1963, nn. 2-3. Le esequie siano celebrate secondo il tipo in uso nella regione, in modo però che non ne resti offuscata la preferenza della Chiesa per la sepoltura dei corpi, come il Signore stesso volle essere sepolto, e sia evitato il pericolo di ammirazione o di scandalo da parte dei fedeli. In questo caso, i riti previsti nella cappella del cimitero o presso la tomba si possono fare nella stessa sala crematoria, cercando di evitare con la debita prudenza ogni pericolo di scandalo o di indifferentismo religioso”.

vano tuttavia necessaria una precisazione, diffusa dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti nel 1977, che escludeva la possibilità che la celebrazione esequiale in chiesa fosse effettuata sulle ceneri e non sul corpo del defunto: è il corpo a dovere continuare a ricevere anche in caso di cremazione gli onori liturgici²⁶. Un altro segnale, questo, dell'attenzione e delicato equilibrio tra l'aggiornamento liturgico dettato dalle esigenze pastorali e la necessità di evitare fraintendimenti dottrinali sul significato autentico delle esequie cristiane.

La riflessione dottrinale, liturgica e pastorale sull'inumazione e sul suo rapporto con la cremazione nel contesto dei funerali cristiani trova un suo riscontro nel Codice di Diritto Canonico del 1983, che, in linea con le novità conciliari, ha optato per una sintesi delle norme sulla sepoltura contenute nel Codice del 1917²⁷.

Le nuove disposizioni codicinali appaiono maggiormente incentrate sulla pastorale dei funerali, tanto che al termine “sepoltura ecclesiastica”, esse preferiscono il termine “esequie ecclesiastiche” che focalizza l'attenzione sul *munus sanctificandi*, nella celebrazione liturgica del tempo sacro del “rito” funebre²⁸. La declinazione plurale valorizza inoltre la *effettiva molteplicità degli aspetti ceremoniali che accompagnano la sepoltura ecclesiastica*²⁹, e che è distinta dalla disciplina dei cimiteri, sistematicamente collocata altrove e precisamente nella parte dedicata ai luoghi sacri³⁰. Nell'impostazione del

²⁶ “Non sembra opportuno celebrare sulle ceneri i riti il cui scopo è di venerare il corpo del defunto. Non si tratta di condannare la cremazione, ma piuttosto di conservare la verità del segno dell'azione liturgica. Infatti le ceneri, che stanno ad esprimere la corruzione del corpo umano, male adombra il carattere del ‘sonno’ in attesa della risurrezione. Inoltre il corpo (e non le ceneri) riceve gli onori liturgici, poiché dal battesimo è reso tempio consacrato dello Spirito di Dio”, cit. da FELICE DI MOLFETTA, *Inumazione e cremazione*, cit., p. 751.

²⁷ Per un ampio commento su queste norme cfr. anche ELSA MARANTONIO SGUERZO, *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1976.

²⁸ Il termine *exequiae* deriva dal verbo *exsequor-exsequi* (seguire) e sottolinea in modo particolare l'atto dell'accompagnare il defunto e quindi il corteo funebre. Circa il termine *funus* (funerale, rogo) si suggerisce una duplice derivazione: vuoi da *funale-funalis* (torcia-fiaccola) e quindi a indicare le fiaccole accese durante il funerale; vuoi dal verbo *fungor-fungi* (eseguire, compiere) ad indicare in questo caso l'atto di eseguire i riti funebri oppure il compimento del ciclo di vita del defunto. Il termine *sepoltura* deriva invece dal verbo *sepelio-sepelire* (seppellire, sotterrare), decisamente riferito, dunque, all'atto del seppellire il corpo. Per una breve analisi etimologica dei termini *exequiae, funus, sepoltura*, si veda MAURIZIO MUCCIOLI, *Le esequie cristiane nella Chiesa dei primi tre secoli*, Editrice Nigrizia, Bologna, 1969, pp. 25-35.

²⁹ MASSIMO JASONNI, *La nuova disciplina del diniego di sepoltura ecclesiastica*, in *Studi in memoria di M. Condorelli*, Giuffrè, Milano, 1988, Vol. I, T. II, p. 863.

³⁰ “La preferenza accordata al termine “esequie” dipese probabilmente da diversi fattori quali: il fatto che molti consultori considerassero questo termine semanticamente più ampio di “sepoltura”; la posizione data ai canoni sulle esequie: non più tra i canoni sui luoghi sacri, ma tra quelli dedicati

1983, la funzione di santificazione della Chiesa attraverso le esequie ecclesiastiche non serve solo a *impartire l'aiuto spirituale per i defunti e ad onorarne i corpi, ma insieme arreca ai vivi il conforto della speranza*³¹.

In particolare, la disciplina sulla cremazione si desume dal combinato disposto di due disposizione del Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina: il 3§ del can. 1176 (*La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana*) e il n. 2 1§ del can. 1184 (*Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche: [...] 2° coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana*)³².

Il fondamento giuridico di tale disciplina è ravvisabile, quindi, nell'aspetto “fisiologico” (can. 1176) e in quello “patologico” (can. 1184), dell'esercizio del *diritto dei fedeli alle esequie*, il quale si articola nella chiara volontà della Chiesa che i propri fedeli abbiano le esequie, nella legittima aspettativa da parte della comunità dei credenti di celebrare le esequie dei propri fratelli defunti e nella necessità di adempiere alle ultime volontà del defunto³³. Si tratta, peraltro, di un *diritto pubblico che non può essere rifiutato*³⁴, se non nelle ipotesi in cui esso sia stato volontariamente rinunciato dal titolare o sia

agli altri atti di culto divino; le recenti indicazioni in merito alla cremazione, che non facevano più della inumazione e quindi della sepoltura del cadavere l'unica ed esclusiva forma di tumulazione; la volontà dei consultori di uniformare la terminologia codiciale con quella dei libri liturgici”, che erano stati oggetto della riforma nel 1969 del rito dei funerali, che andava per l'appunto sotto il nome di *Ordo exequiarum*, GIANLUCA MARCHETTI, *Le esequie ecclesiastiche*, in *Quaderni di diritto ecclesiastico*, n. 15, 2002, p. 239. Per altri autori le ragioni del mutamento terminologico possono essere individuate nel mutato contesto culturale e quindi nel diverso rapporto con la morte rispetto al passato, da cui deriverebbe la scelta di un termine decisamente meno “realistico”, cfr. MASSIMO JASONNI, *op. cit.*, p. 867.

³¹ Cfr. *Codex Iuris Canonici* 1983: can. 1176, par. 1 e 2: *Christifidelibus defuncti exequiis ecclesiasticis ad normam iuris donandae sunt. Exequie ecclesiasticae, quibus Ecclesia defunti spiritualem opem impetrat eorumque corpora honorat ac simul vivis spei solarium affert, celebranda sunt ad normam legum liturgicarum.*

³² Il par. 3 del can. 1176 del Codice di Diritto Canonico latino corrisponde al can. 876 par. 3 del Codice dei canoni delle Chiese orientali. I diversi casi di esclusione delle esequie ecclesiastiche sono sinteticamente riassunti nel Codice dei canoni delle Chiese orientali nel can. 877, che tuttavia si concentra soltanto sul criterio del pubblico scandalo quale fondamento generale delle esclusioni delle esequie e non contempla affatto il contenuto del par. 2 in materia di cremazione.

³³ GIANLUCA MARCHETTI, *op. cit.*, p. 240.

³⁴ Risposta della S. C. del Concilio, 12.I.1924, AAS 16 [1924] 188-191, cfr. JOSÉ T. MARTÍN DE AGAR, can. 1176, in *Codice di Diritto Canonico. Edizione bilingue*, a cura di Pedro Lombardia – Juan Ignacio Arrieta, II, Logos, Roma, 1987, pp. 839-840.

stato legittimamente escluso per disposizione canonica³⁵.

L'evoluzione teologica e pastorale del concetto di "appartenenza" e di "comunione ecclesiale" e la focalizzazione dello scopo primario delle esequie ecclesiastiche di immettere *l'aiuto spirituale per i defunti, onorandone i corpi e arrecando ai vivi il conforto della speranza*³⁶, sono le chiavi di volta della disciplina canonistica sulla titolarità del diritto alle esequie, ma anche delle regole che concernono la sua esclusione³⁷.

L'esclusione delle esequie, per coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana, dunque, da un lato rispetta la volontà della persona che consapevolmente ha effettuato una scelta in opposizione alla dottrina della Chiesa, dall'altro lato, inquadrata nel significato stesso della celebrazione esequiale, che rimane *celebrazione del mistero pasquale di Cristo, in cui la Chiesa prega per i suoi figli, perché siano accolti tra i santi nel cielo, e chiede consolazione e speranza per quanti piangono la scomparsa del defunto*³⁸, non esclude eventuali messe di suffragio per i defunti o le preghiere anche per quanti furono privati della sepoltura ecclesiastica³⁹.

Dalla proibizione della cremazione nel caso fosse voluta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana (can. 1176, 3§) deriva quindi la sanzione dell'esclusione delle esequie ecclesiastiche quando essa fosse stata liberamente

³⁵ Il diritto alla celebrazione delle esequie trae origine dal principio di partecipazione dei fedeli alla vita e agli aiuti della comunità cristiana, ed ha quindi la sua matrice nella dimensione collettiva dell'appartenenza alla comunità e nella funzione salvifica che essa svolge per la vita del singolo credente: "così come la Chiesa è responsabile dei sacramenti e dei sacramentali che aiutano e sorreggono la vita del credente (can. 213), altrettanto essa è vicina al fedele nella sua morte e ai suoi familiari", GIANLUCA MARCHETTI, *op. cit.*, p. 241.

³⁶ RENATO CORONELLI, *Le esequie ecclesiastiche ai non cattolici*, in *Quaderni di diritto ecclesiastico*, n. 15, 2002, p. 262.

³⁷ Per un commento a questi canoni, cfr. anche MASSIMO JASONNI, *op. cit.*, p. 863.

³⁸ ADOLFO ZAMBON, *La celebrazione delle esequie in alcune situazioni particolari*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiastico*, n. 15, 2002, p. 275.

³⁹ Il can. 1185, quando nega, per quanti sono esclusi dalle esequie ecclesiastiche, anche la Messa esequiale, non si riferisce alle Messe di suffragio, ma alla celebrazione pubblica dell'Eucaristia in occasione della sepoltura, *ivi*, p. 276. Interessante a tal proposito, la precisazione contenuta nel Decreto del Vescovo Luciano Bux della Diocesi di Oppido-Palmi, secondo cui "[...] Come per tutti i morti, anche per loro si possono celebrare Messe di suffragio, fuori delle Eseguie pubbliche e ecclesiastiche: la negazione ai pubblici peccatori dei segni esequiali, che sono segni del mistero pasquale, al momento della loro morte non è e non può essere un giudizio circa la loro salvezza eterna. Il giudizio spetta solo a Dio. È naturale perciò che anche per loro si possa celebrare in suffragio il Divino sacrificio. Dall'altra parte, la celebrazione di una Messa di suffragio per un defunto morto senza riconciliarsi con Dio è una pena e un richiamo per il celebrante. Ogni pastore si preoccupa della pecora quando si è smarrita e fa di tutto per riportarla nel gregge, ma quando la pecora è in vita", Diocesi Oppido-Palmi, *Decreto circa le Eseguie Religiose*, 1 ottobre 2008, consultabile all'indirizzo <http://tinyurl.com/pxhf3tx>.

scelta proprio con quelle motivazioni (can. 1184, 2§). Le ragioni peraltro devono essere *pubblicamente conosciute, altrimenti si danneggierebbe la buona fama del defunto*⁴⁰.

La ormai consolidata ammissibilità giuridica della cremazione, sia pur a determinate condizioni, ribadita dal Codice del 1983, ha favorito una serie di interventi degli episcopati nazionali atti ad “adattare”, grazie alla tipica flessibilità liturgica post-conciliare, la pastorale dei funerali e il rito delle esequie alle nuove situazioni che emergevano nella realtà.

In Italia, ad esempio, la Commissione per la liturgia della Conferenza Episcopale ha pubblicato nel 2007 un sussidio pastorale *Proclamiamo la tua risurrezione*, che aveva lo scopo di integrare l'allora vigente Rito delle esequie del 1974, con alcune indicazioni di carattere liturgico e pastorale applicabili in determinate circostanze: esso infatti *intende[va] offrire un aiuto per quelle situazioni non contemplate dal libro liturgico, ma nelle quali il ministro ordinato o il laico, sono invitati ad esprimere la sollecitudine della comunità cristiana verso la famiglia colpita dal lutto*⁴¹.

Una di queste situazioni era appunto la celebrazione dei funerali in caso di cremazione, cui era dedicato l'intero sesto capitolo. Dopo una lunga introduzione che offriva una panoramica sulla situazione, i riferimenti alla dottrina e alla prassi cristiana e le indicazioni pastorali, il documento riportava le preghiere sul luogo della cremazione, gli orientamenti pastorali per la celebrazione esequiale dopo la cremazione in presenza dell'urna cineraria e le preghiere per la deposizione dell'urna⁴².

Nel sussidio si prevedevano degli schemi di preghiera a seconda delle differenti situazioni che si possono creare a seguito della scelta cremazionista: una preghiera direttamente nel luogo della cremazione, senza celebrazione in chiesa (A); un momento di preghiera sul luogo della cremazione, dopo la celebrazione delle esequie (B - quattro schemi); una celebrazione esequiale dopo la cremazione in presenza dell'urna nel caso in cui non fosse stato possibile celebrare le esequie prima della cremazione (es. morte all'estero); o ancora una breve preghiera al momento della deposizione dell'urna, anche in caso di assenza di un ministro ordinato qualora i familiari avessero ricevuto le ceneri dei propri cari alcuni giorni dopo le esequie (sei schemi).

Il sussidio – prevalentemente pastorale e dunque senza uno specifico valore rituale – ha preceduto di qualche anno la pubblicazione del nuovo rito

⁴⁰ Can. 1184, in *Codice di Diritto Canonico e Leggi complementari commentato*, cit.

⁴¹ Conferenza Episcopale Italiana, Commissione Episcopale per la Liturgia, *“Proclamiamo la tua risurrezione”, Sussidio pastorale in occasione della celebrazione delle esequie, Presentazione*.

⁴² *Ivi*, pp. 113-148.

delle esequie emanato dalla Conferenza Episcopale Italiana ed entrato in vigore come obbligatorio nel novembre 2012, con l'intento di introdurre *un aggiornamento che recepisce i profondi cambiamenti intercorsi nella società e nell'atmosfera culturale, dopo la prima edizione del 1974, sulla base della typica del 1968*⁴³.

Alle *Eseguie in caso di cremazione* è dedicata l'intera nuova Appendice al nuovo Rito. Questa parte è articolata in tre capitoli: *Nel luogo della cremazione, Monizioni e preghiere per la celebrazione esequiale dopo la cremazione in presenza dell'urna cineraria, Preghiere per la deposizione dell'urna*⁴⁴. Se la denominazione di *Appendice* vuole chiaramente ribadire *il fatto che la Chiesa, anche se non si oppone alla cremazione dei corpi quando non viene fatta in odium fidei, continua a ritenere l'inumazione la forma più idonea a esprimere la fede nella risurrezione della carne, ad alimentare la pietà dei fedeli verso coloro che sono passati da questo mondo al Padre e a favorire il ricordo e la preghiera di suffragio da parte di familiari e amici*, le nuove disposizioni liturgiche superano i divieti e attenuano alcune preclusioni che pure dopo le aperture conciliari permanevano nel caso di esequie su un corpo cremato, allo scopo di rendere la Chiesa partecipe e presente nel momento della celebrazione dei funerali di un fedele. Ad esempio, la celebrazione delle esequie precede di norma la cremazione, ed eccezionalmente si ammette che i riti previsti nella cappella del cimitero o presso la tomba si svolgono nella stessa sala crematoria, avendo cura di evitare ogni pericolo di scandalo e l'introdursi di consuetudini estranee ai valori della tradizione cristiana.

Ancora una volta, dunque, nelle scelte liturgiche e pastorali della Chiesa particolare si riproduce quella duplice tensione evidente su questo tema già nei documenti della Chiesa universale, tra l'esigenza di adattamento e di flessibilità in ragione dell'evoluzione delle prassi e dei bisogni del Popolo di Dio e la necessità di ribadire simbolicamente nella celebrazione sacramentale delle esequie la dottrina cristiana autentica sulla morte e resurrezione.

Tale osservazione può essere assunta quale chiave di lettura del più recente documento della Chiesa universale in tema di cremazione, che qui si commenta.

L'Istruzione, infatti, prima di affrontare la questione dell'ammissibilità dottrinale e giuridica della cremazione, si preoccupa di ribadire il significato dottrinale e teologico dell'inumazione, quale sistema che preserva al meglio *la continuità reale tra il corpo seppellito e il corpo risorto, segno che l'esistenza*

⁴³ Conferenza Episcopale Italiana, *Presentazione. Dal nuovo rito delle esequie*, cit., p. 160.

⁴⁴ Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, *La seconda edizione italiana del rito delle esequie. Motivazioni e caratteristiche*, in *Il Regno - Documenti*, n. 5, 2012, p. 160.

*storica, tanto quella di Gesù quanto la nostra, non è un gioco, non viene abolita nell'escatologia, anzi viene trasfigurata*⁴⁵.

L'Istruzione ricorda che, oltre ad essere coerente con l'escatologia della resurrezione, l'inumazione – come, in maniera differente, gli altri sistemi di sepoltura – rinvia a precisi significati antropologici e simbolici, quali quelli del “ricordo” e della *preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la comunità cristiana*⁴⁶, resi possibili dalla presenza fisica della tomba in un luogo sacro, in genere il cimitero, che segnala anche l'appartenenza religiosa del fedele defunto alla propria comunità di viventi⁴⁷. In tal modo, l'evento della morte si sottrae a quell'occultamento e privatizzazione che sempre più spesso appaiono le cifre dell'approccio contemporaneo a tale fenomeno⁴⁸, e si apre invece alla condivisione del ricordo della collettività e della “comunione tra i vivi e i defunti”, propria del significato della morte cristiana⁴⁹. In questa prospettiva, la sepoltura è, fin dall'Antico Testamento, una delle opere di misericordia corporale rispetto al prossimo⁵⁰.

Come ricorda l'Istruzione, è d'altra parte proprio attraverso l'inumazione dei corpi e la cura delle tombe che si è sviluppato e continua a svilupparsi il culto e la venerazione dei martiri e dei santi cristiani e delle loro reliquie⁵¹, che costituiscono tracce e testimonianze di vite esemplari per il Popolo di Dio⁵².

Espligate queste premesse, che ribadiscono dottrinalmente la centralità e la preferenza per la sepoltura dei corpi, l'Istruzione passa ad affrontare con chiarezza il nodo della cremazione, sgombrando il campo dagli equivoci che

⁴⁵ Conferenza stampa di presentazione dell'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede “Ad resurgendum cum Christo”, cit.

⁴⁶ Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Ad Resurgendum cum Christo”, cit., n. 2.

⁴⁷ Su questi temi, cfr. anche OSMAN BALKAN, *Burial and Belonging*, in *Studies in Ethnicity and Nationalism*, Vol. 15, No. 1, 2015, pp. 120-134.

⁴⁸ Cfr. GIANPAOLO SALVINI, *op. cit.*, p. 490.

⁴⁹ Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Ad Resurgendum cum Christo”, cit., n. 2.

⁵⁰ *Ibidem*. Su questo tema, per alcuni riferimenti mitologici, storici, letterari e filosofici, cfr. anche NICHÌ VENDOLA, *Vestire gli ignudi, seppellire i morti*, Marcianum Press, Venezia, 2016.

⁵¹ Il particolare culto delle reliquie dei santi proprio del cristianesimo ortodosso, ad esempio, è una delle ragioni per le quali le norme che regolamentano il sistema di sepoltura ortodosso vietano tassativamente la cremazione dei corpi, cfr. VALDMAN TRAIAN, *Tradizione cristiana. Prospettiva ortodossa*, in *Salute malattia e morte nelle grandi religioni*, a cura di Arnaldo Pangrazzi, Edizioni Camilliane, Torino, 2002, pp. 75- 85; AMBROGIO IGUMENO, *I cristiani ortodossi e la cremazione*, Torino, 2012, da ortodossotorino.net, all'indirizzo <http://tinyurl.com/j9xhanv>.

⁵² “Esse non sono un semplice ricordo sullo scaffale, ma sono legate all'identità del santo, un tempo Tempio dello Spirito Santo, ed aspettano la risurrezione”, Conferenza stampa di presentazione dell'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede “Ad resurgendum cum Christo”, cit.

nel passato per le ragioni contingenti che abbiamo visto ne avevano determinato il divieto assoluto.

L’Istruzione afferma che non esistono ragioni teologiche e dottrinali per impedire la prassi della cremazione, quando questa sia voluta *per ragioni di tipo igienico, economico o sociale*⁵³: *la cremazione del cadavere non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi*⁵⁴.

Da tale punto di vista, dunque, l’Istruzione, nulla innovando sul fronte giuridico, conferma la distinzione dottrinale e giuridica, già elaborata in epoca immediatamente post-conciliare, tra cremazione oggettivamente intesa – che di per sé non è contraria alla religione – e cremazione soggettivamente intesa⁵⁵, che può esserlo solo quando essa è voluta come *negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa*⁵⁶. In questo caso, l’Istruzione conferma la sanzione della privazione delle esequie ecclesiastiche (n. 8).

3. Conservazione e dispersione delle ceneri: problemi dottrinali, prassi liturgiche e novità giuridiche

Se il problema dell’ammissibilità della cremazione era stato, sia pur con una serie di oscillazioni, affrontato e risolto sul fronte dottrinale e giuridico a più livelli e a più riprese nel corso del tempo, la questione delle “sorti ammissibili” delle ceneri non aveva trovato un altrettanto adeguato approfondimento. Nulla a riguardo è detto, ad esempio, nel Codice di Diritto Canonico del 1983, che, come abbiamo visto, si è limitato a riprendere sinteticamente la posizione dell’Istruzione *Piam et constantem* sulla legittimità della cremazione non *in odium fidei*.

Ancora una volta, l’“urgenza pastorale” avvertita a seguito della prassi della conservazione in luoghi privati delle ceneri dei propri cari e della dispersione delle stesse – sancita come pratica legittima anche da alcune

⁵³ Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Ad Resurgentum cum Christo”, cit., n. 4.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ “[...] di fatto l’abbruciamento del cadavere, come non tocca l’anima, e non impedisce all’onnipotenza divina di ricostruire il corpo, così non contiene, in sé e per sé, l’oggettiva negazione di quei dogmi. Non si tratta, quindi, di cosa intrinsecamente cattiva o di per sé contraria alla religione cristiana. [...]”, Sacra Congregazione del S. Uffizio, *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, 5 luglio 1963.

⁵⁶ *Ibidem*.

legislazioni civili – ha spinto talune Chiese nazionali a pronunciarsi sugli adattamenti liturgici nell'accompagnamento ai funerali anche in questi casi, ed infine la Chiesa universale, con il documento che si commenta, a chiarire i termini della questione.

Per ciò che concerne gli interventi delle Chiese locali, si pensi ad esempio al documento della Commissione Episcopale di liturgia e pastorale Sacramentale dell'episcopato francese *Points de repère pour la pastorale des funérailles* del settembre 1997, il quale, oltre a ribadire la necessità di un luogo definitivo per l'urna cineraria, chiariva che *il n'est pas prévu d'accompagnement rituale de la dispersion des cendres. Par contre la partie du Rituel des funérailles, concernant les prières au cimetière, est une référence très utile pour accompagner la déposition de l'urne dans un columbarium ou une tombe*⁵⁷.

O ancora il documento della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, *Reflections on the body, Cremation and Catholic Funeral Rites*, del 1997, il quale, oltre a ribadire che per il rispetto dovuto al corpo cremato, le ceneri dovrebbero trovare adeguata sepoltura e non essere disperse o conservate in ambienti privati, predisponiva un'appendice di testi e riti da utilizzare in caso di cremazione⁵⁸.

Dello stesso tenore il documento ampio e articolato della Conferenza Episcopale tedesca del 1994⁵⁹, cui è seguito nel 2004 un sussidio pastorale⁶⁰ che, nel prendere in esame le prassi in tema di cremazione e dispersione delle ceneri vigenti in Germania, dettano una serie di orientamenti liturgici e pastorali per la presenza della Chiesa e la sua funzione in queste circostanze, escludendo comunque la legittimità di alcune usanze paganeggianti sulla dispersione delle ceneri tra le radici degli alberi⁶¹.

In Italia, la Conferenza Episcopale, nel già citato sussidio pastorale *Proclamiamo la tua risurrezione* del 2007, ha affrontato la questione della dispersione delle ceneri, anche in conseguenza della legge 130 del 2001 che ha reso

⁵⁷ Commission Episcopale de liturgie et de pastorale sacramentelle, *Pastorale des funérailles. Points de repère*, Parigi, 2003, p. 32.

⁵⁸ Committee on the Liturgy United States Conference of Catholic Bishops, *Reflections on the body, Cremation and Catholic Funeral Rites*, Washington, 2004, p. 7.

⁵⁹ Trad. it.: Vescovi tedeschi, *La cura per i morti*, in *Il Regno – Documenti*, n. 40, 1995, pp. 135-154.

⁶⁰ Segreteria della Conferenza episcopale tedesca, *Cultura cristiana della sepoltura. Orientamenti e informazioni*, cit. da GIANNI CIOLI, *Conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti: riflessioni teologico pastorali alla luce di alcuni interventi magistrali*, in *Vivens Homo*, gennaio-giugno 2005, p. 348 ss.

⁶¹ Cfr. anche Vescovi tedeschi, *Seppellire i morti e consolare gli afflitti. Uno sguardo cattolico sulla cultura della sepoltura che cambia*, in *Il Regno – Documenti*, n. 51, 2006, pp. 96-99. Per un commento a questo documento si veda anche GIANNI CIOLI, CARLO NARDI, *La dispersione delle ceneri dei defunti Problemi teologici, giuridici e pastorali*, in *Vivens Homo*, luglio-dicembre 2009, p. 395.

talè pratica legittima nel nostro Paese⁶². La CEI, ribadendo la posizione del Direttorio su pietà popolare e liturgia, interpreta la pratica della dispersione delle ceneri come una scelta dettata da *motivazioni o mentalità panteistiche o naturalistiche* ed espressione di quella diffusa tendenza ad occultare la morte fino ad abolirne anche la memoria. *Il cristiano, per il quale deve essere familiare e sereno il pensiero della morte, non deve aderire interiormente al fenomeno dell'intolleranza verso i morti*⁶³.

È soprattutto la preoccupazione di perdere il luogo comune della memoria che sta all'origine dell'orientamento espresso dal sussidio: *Avvalersi della facoltà di spargere le ceneri, di conservare l'urna cineraria in un luogo diverso dal cimitero o prassi simili, è comunemente considerato segno di una scelta compiuta per ragioni contrarie alla fede cristiana e pertanto comporta la privazione delle esequie ecclesiastiche* (can. 1184, § 1, 2)⁶⁴.

La lacuna giuridica sulla gestione delle esequie religiose in caso di scelta di conservazione privata o di dispersione delle ceneri, insomma, anche in

⁶² In Italia, oltre ad essere divenuta ormai uno dei tre sistemi di sepoltura previsti nel nostro ordinamento, la cremazione è stata prima oggetto di disciplina specifica nel Regolamento di Polizia mortuaria del 1990, sotto il profilo dei luoghi nei quali costruire i *crematori*, del regime di autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, della conservazione delle ceneri, dei costi della stessa (Capo XVI del DPR 285/1990), e poi è stata oggetto nel 2001 di una riforma organica, che ne ha mutato in parte e con notevoli risvolti problematici i tratti, tra cui i più evidenti sono stati l'ammissibilità, a determinate condizioni, della dispersione delle ceneri in natura e dell'affidamento ai familiari dell'urna sigillata (Legge n. 130 del 2001 in Gazzetta Ufficiale, n. 91 del 19 aprile 2001). Dal canto loro e nell'ambito della propria competenza, le legislazioni regionali hanno implementato tale normativa, colmando talvolta le lacune derivanti dalla ancora attuale mancata emanazione del Regolamento attuativo della legge 130, G. NENCINI, *Cremazione e dispersione delle ceneri: il regolamento comunale*, in *Lo stato civile italiano*, 2009, fasc. 5, p. 331 ss.; TOMMASO BONAMINI, *La dispersione delle ceneri tra disciplina nazionale e normative regionali*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2011, fasc. 3, p. 222 ss. Per alcuni commenti alle novità e alle problematiche introdotte in tale disciplina, cfr. IVAN MELIS, *La nuova normativa in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*, in *Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, n. 9, 2001, p. 1086 ss.; PAOLO BECCHI, *Cremazione (con dispersione) per tutti? A proposito della legge n. 130 del 2001*, in *Politica del diritto*, 2002, fasc. 1, p. 177 ss.; GIOVANNI BOLONI, “...così al vento nelle foglie levi si perdeva la sentenza di Sibilla”, in *Studium iuris*, 2002, fasc. 2, p. 139-153; DANIELA TRENTACAPILLI, L. 30 marzo 2001, n. 130 – *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*, in *Legislazione penale*, 2002, fasc. 3, pp. 571-574; PAOLO BECCHI, *Cremazione e dispersione delle ceneri. Una panoramica generale alla luce delle disposizioni vigenti (parte I)*, in *Lo stato civile italiano*, 2005, fasc. 1, p. 11 ss.; IDEM, *Cremazione e dispersione delle ceneri. Una panoramica generale alla luce delle disposizioni vigenti (parte II)*, in *Lo stato civile italiano*, 2005, fasc. 2, p. 100 ss.; IDEM, *Cremazione e dispersione delle ceneri. Una panoramica generale alla luce delle disposizioni vigenti (parte III)*, in *Lo stato civile italiano*, 2005, fasc. 3, p. 174 ss.; IDEM, *Cremazione e dispersione delle ceneri. Una panoramica generale alla luce delle disposizioni vigenti (parte IV)*, in *Lo stato civile italiano*, 2005, fasc. 4, p. 247 ss.; PAOLO CAVANA, *op. cit.*, p. 31 ss.

⁶³ Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, cit., n. 259.

⁶⁴ Conferenza Episcopale Italiana, Commissione Episcopale per la Liturgia, “*Proclamiamo la tua risurrezione*”, cit., p. 117.

Italia è stata colmata sul fronte liturgico e pastorale con un orientamento pedagogico che cercava di dissuadere da certe scelte⁶⁵.

Il nuovo rito italiano delle esequie, sia pur alla luce della rinnovata attenzione liturgica e pastorale in caso di cremazione, nel raccomandare l'accompagnamento del feretro al luogo della cremazione, ribadisce lo sfavore nei confronti della prassi di spargere le ceneri in natura o di conservarle in luoghi diversi dal cimitero. *Tale prassi infatti solleva non poche perplessità sulla sua piena coerenza con la fede cristiana, soprattutto quando sottintende concezioni panteistiche o naturalistiche*⁶⁶. Per tale motivo il nuovo rito ribadisce che la cremazione si ritiene conclusa con la deposizione dell'urna nel cimitero.

Nel quasi totale “silenzio del diritto” in materia di conservazione e dispersione delle ceneri e a fronte della diffusione della prassi e delle richieste di conservazione delle ceneri in casa o di dispersione delle stesse in natura, si innesta, dunque, l'intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede *Ad Resurgendum cum Christo*, che si pronuncia esplicitamente anche su questi due aspetti.

Il documento afferma che se le suesposte ragioni teologico-dottrinali non impediscono astrattamente la scelta della cremazione dei corpi, le medesime ragioni, assieme a quelle di carattere antropologico e simbolico, da un lato impongono la necessaria conservazione delle ceneri in un luogo sacro, in ottemperanza all'esigenza del ricordo, del rispetto e della preghiera che la comunità cristiana tutta rivolge ai defunti, come membri sempre presenti della Chiesa⁶⁷, dall'altro determinano il divieto assoluto di una loro dispersione in natura o conversione in ricordi commemorativi, che invece richiama, come affermato anche dai documenti liturgici e pastorali che abbiamo menzionato, un *equivoco panteista, naturalista o nichilista*, che darebbe luogo in caso di volontà in tal senso, questa volta sì, alla privazione delle esequie ecclesiastiche a norma del diritto⁶⁸.

L'Istruzione, quindi, fissa come regola generale la conservazione delle ceneri [...] in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un'area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica (n. 5)⁶⁹. La sacertà del luogo di conservazione rende visibile la medesi-

⁶⁵ Conferenza Episcopale Italiana, Commissione Episcopale per la Liturgia, *“Proclamiamo la tua risurrezione”*, Presentazione, cit. Per un commento al sussidio, cfr. anche GIANNI CIOLI, CARLO NARDI, *La dispersione delle ceneri dei defunti*, cit., p. 393 ss.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Ad Resurgendum cum Christo”, cit., n. 5.

⁶⁸ Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Ad Resurgendum cum Christo”, cit., n. 7.

⁶⁹ Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Ad Resurgendum cum Christo”, cit., n. 5.

ma natura sacra dei resti mortali del defunto, che partecipa della comunione ecclesiale cui era appartenuto in vita, in uno spazio condiviso e visibile dai fedeli, come il cimitero.

Da tale disposizione deriva l'altra regola generale, che proibisce la conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica⁷⁰. Per tale fattispecie, che peraltro era già stata presa in considerazione dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti nel *Direttorio su pietà popolare e liturgia*⁷¹, l'Istruzione *Ad resurgendum cum Christo* introduce tuttavia una novità nella forma di una eccezione, che riferendosi a *circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale*, consente all'Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei vescovi delle Chiese Orientali di concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica, precisando, tuttavia che esse non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione⁷².

Come spesso accade nell'ordinamento canonico, dunque, il diritto universale lascia spazio alle valutazioni delle Chiese particolari, i cui Pastori agiscono alla luce delle circostanze concrete che emergono nella porzione di Popolo di Dio loro affidata e riescono a formulare giudizi caso per caso.

Spetta dunque agli Ordinari dei luoghi il discernimento sulle autorizzazioni alla conservazione domestica delle ceneri, che si configureranno verosimilmente come atti amministrativi singolari nella forma dei *rescritti*⁷³.

La disciplina della conservazione delle ceneri contenuta nell'Istruzione apre una serie di quesiti di carattere tecnico giuridico.

In primo luogo, il “permesso” contemplato dall'Istruzione potrebbe, ad una prima lettura, qualificarsi alternativamente come una *dispensa*⁷⁴, trattandosi di una “esenzione dalla legge ecclesiastica”⁷⁵ che proibisce la conser-

⁷⁰ *Ivi*, n. 6.

⁷¹ Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, LEV, Città del Vaticano, 2002, n. 254: “Si esortino i fedeli a non conservare in casa le ceneri dei familiari, ma a dare ad esse consueta sepoltura, fino a che Dio farà risorgere dalla terra quelli che vi riposano e il mare restituirà i suoi morti”.

⁷² Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “*Ad Resurgendum cum Christo*”, cit., n. 6.

⁷³ Per *rescrutto* si intende, come noto, “l'atto amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità esecutiva, tramite il quale, per sua stessa natura, su domanda di qualcuno è concesso un privilegio, una dispensa o un'altra grazia” (can. 59 par. 1). Per approfondimenti, cfr. i contributi contenuti nel volume *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991 e più recentemente ILARIA ZUANAZZI, *Praesit ut Prosis. La funzione amministrativa nella diaconia della Chiesa*, Jovene, Napoli, 2005, p. 521 ss.

⁷⁴ Sull'istituto della dispensa, cfr. diffusamente ILARIA ZUANAZZI, *op. cit.*, p. 542 ss.

⁷⁵ “La dispensa, ossia l'esonero dall'osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso

vazione delle ceneri nell'abitazione domestica, su petizione del fedele⁷⁶, alla presenza di una giusta e ragionevole causa⁷⁷, che l'Istruzione qualifica per la verità come *circostanze gravi ed eccezionali*⁷⁸, oppure, più verosimilmente, come una semplice *licenza*, trattandosi di una “*permisso*” *secundum legem*, prevista appunto dalla medesima legge che pone il divieto⁷⁹.

In entrambi i casi, comunque, il rescritto potrebbe configurarsi come un atto amministrativo complesso⁸⁰, nell'ambito del quale la valutazione della sussistenza delle “circostanze gravi ed eccezionali” assumerebbe un peso determinante.

Il secondo nodo giuridico concerne il ruolo delle Conferenze Episcopali (o dei Sinodi dei Vescovi delle Chiese orientali) nel procedimento di autorizzazione alla conservazione domestica delle ceneri. Il documento parla, infatti, genericamente di *accordo* [dell'Ordinario, N.d.A.] con la *Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese orientali* (n. 6)⁸¹.

particolare, può essere concessa da quelli che godono di potestà esecutiva, entro i limiti della loro competenza, e altresì da quelli cui compete la potestà di dispensare esplicitamente o implicitamente sia per lo stesso diritto sia in forza di una legittima delega” (can. 85). Per approfondimenti su tale istituto giuridico, cfr. EDUARDO LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Giuffrè, Milano, 1994; MARIA FAUSTA MATERNINI, *Elementi di diritto amministrativo canonico*, Giappichelli, Torino, 2005; ILARIA ZUANAZZI, *op. cit.*; PIO V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico. La Chiesa. Mistero e istituzione*, Dehoniane, Bologna, 2006.

⁷⁶ “Qualsiasi rescritto può essere ottenuto da tutti coloro ai quali non è proibito espressamente di farlo” (can. 60).

⁷⁷ “Non si dispensi dalla legge ecclesiastica senza giusta e ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa; altrimenti la dispensa è illecita e, se non fu data dal legislatore stesso o dal suo superiore, è anche invalida” (can. 90, par. 1).

⁷⁸ Se si trattasse di *dispensa*, occorrerebbe interrogarsi sulla natura della potestà del vescovo nel concederla. Essa, infatti, come noto, muta a seconda della qualificazione della legge ecclesiastica sottostante, cioè il divieto di conservazione delle ceneri in casa. Se si configurasse tale divieto come legge disciplinare, infatti, l'atto di dispensa del vescovo sarebbe espressione dell'esercizio della sua potestà esecutiva ordinaria; se, al contrario la proibizione della conservazione domestica delle ceneri si configurasse come legge penale, allora nella dispensa il vescovo eserciterebbe una potestà delegata dalla stessa Istruzione, Can. 87, par. 1: “Il Vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi, tuttavia non dalle leggi processuali o penali, né da quelle la cui dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un'altra autorità”.

⁷⁹ EDUARDO BAURA, *Le esigenze giuridiche nel rilascio di dispense*, in *Ius Canonicum, Escritos en honor de Javier Hervada*, volumen especial 1999, p. 383.

⁸⁰ In quanto si compone di tre elementi: la richiesta da parte del fedele; i motivi che sorreggono tale richiesta; la risposta dell'autorità superiore, cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 151.

⁸¹ “Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l'Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica”.

Se le Conferenze Episcopali hanno chiaramente avuto un ruolo propulsore nell’emanazione di tale documento da parte della Congregazione romana, non è ben chiaro cosa debba intendersi per “accordo” in fase di rilascio dell’autorizzazione in questione.

Seguendo un’interpretazione stringente, tale espressione potrebbe far pensare ad una sorta di “aggravio” della procedura amministrativa di dispensa, che rimane comunque in capo al Vescovo, tenuto tuttavia a chiedere un parere (meramente consultivo?) all’organo collegiale di rappresentanza episcopale di riferimento.

Ipotizzando un’interpretazione più lata, invece, potrebbe trattarsi della volontà di lasciare spazio a futuri interventi (normativi?) delle Conferenze Episcopali (o dei Sinodi dei Vescovi) allo scopo di chiarire – alla luce delle indicazioni contenute nell’Istruzione – i dettagli della disciplina della conservazione delle ceneri, secondo le esigenze che emergono nei territori di competenza. In tal caso, la previsione del n. 6 del documento in esame si configurerebbe come una delega legislativa alle Conferenze Episcopali e/o ai Sinodi dei Vescovi delle Chiese orientali⁸².

In ogni caso, indipendentemente dalla soluzione interpretativa che si volesse accogliere, il richiamo alla centralità del ruolo dei Vescovi (e/o dei loro organismi collegiali) dimostra la volontà da parte della Chiesa universale di mantenere – nel quadro dell’uniformità giuridica e dottrinale - uno spazio di duttilità che consente di piegare, con tutte le cautele necessarie, la certezza formale del diritto al fine della salvezza delle anime⁸³.

Portata interpretativa e chiarificatrice sembra avere infine la disposizione contenuta nel n. 7 dell’Istruzione che sancisce il divieto di dispersione delle ceneri e/o di loro utilizzazione per fini estranei alla conservazione⁸⁴. Se dal punto di vista giuridico, prima del Codice del 1983, tale lacuna normativa in realtà non costituiva un problema, in quanto era assorbita dal generale sfavore per la pratica crematoria *tout court*, in epoca successiva, con l’am-

Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Ad Resurgentum cum Christo”, cit.

⁸² Tale fattispecie potrebbe integrare l’ipotesi di mandato speciale *ex can. 455 § 1 CIC*: “La Conferenza Episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisce un mandato speciale della Sede Apostolica, sia *motu proprio*, sia su richiesta della conferenza stessa”.

⁸³ Cfr. per approfondimenti SALVATORE BERLINGÒ, *La causa pastorale della dispensa*, Giuffrè, Milano, 1978.

⁸⁴ “Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti [...]”, Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Ad Resurgentum cum Christo”, cit., n. 7.

missibilità a determinate circostanze della cremazione, si è resa necessaria una puntualizzazione anche su questo fronte, al fine di evitare inopportune incertezze e oscillazioni interpretative e pragmatiche⁸⁵.

Anche se né la disciplina del Codice, né le Istruzioni precedentemente emanate in materia, né il Direttorio su pietà popolare e liturgia della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti avevano affrontato specificamente il problema della dispersione delle ceneri, sotto il profilo dottrinale e liturgico, nei documenti di alcune Conferenze Episcopali, si trovavano già indicazioni sull'incompatibilità di tale pratica con la dottrina cristiana, in ragione delle errate concezioni della morte e del valore del corpo umano evocate dalla simbologia ad essa legata. D'altra parte, sotto il profilo giuridico, dal divieto di conservazione in casa delle ceneri poteva ragionevolmente desumersi per via interpretativa *a fortiori* un divieto della loro dispersione. Ciononostante, la Congregazione per la Dottrina della Fede è intervenuta in maniera esplicita anche su questo punto ed ha sancito la proibizione della dispersione delle ceneri. Effettuando in via generale ed astratta una valutazione delle cause alla base di una scelta di tal genere, ha escluso la configurabilità di ragioni giuste e ragionevoli che potessero giustificarla⁸⁶, ravvisandovi al contrario motivazioni “panteiste, naturaliste, nichiliste” di per sé incompatibili con la dottrina cristiana⁸⁷.

A chiusura del documento, il n. 8 dell'Istruzione si occupa di definire il profilo sanzionatorio legato alla violazione del divieto di dispersione delle ceneri e alla cremazione perpetrata in *odium fidei*. In entrambi i casi la sanzione è quella dell'esclusione delle esequie ecclesiastiche. L'Istruzione, dunque, nel confermare la sanzione prevista dal Codice di Diritto Canonico del 1983 per la cremazione scelta in contrasto con la fede cristiana, la estende alla condotta di dispersione delle ceneri, sulla base dell'assunto che una tale scelta è determinata necessariamente da ragioni contrarie alla fede cristiana.

⁸⁵ La stampa italiana, ad esempio, aveva riportato la vicenda di un parroco di Aosta che aveva rifiutato le esequie cristiane ad una persona in quanto questa aveva disposto che le proprie ceneri fossero disperse sui monti, cfr. per questa vicenda GIANNI CIOLI, CARLO NARDI, *op. cit.*, p. 396 ss. Sul dibattito che ne è scaturito, cfr. SILVANO SIRBONI, *Dispersione delle ceneri: sì al funerale cristiano se il defunto è credente*, *Avvenire*, 9 gennaio 2008.

⁸⁶ “[...] per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione”, Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Ad Resurgentum cum Christo”, *cit.*, n. 7.

⁸⁷ In caso di scelta di disperdere le proprie ceneri, dunque, non è necessaria una indagine sulle motivazioni, essendo tale pratica giudicata intrinsecamente in contrasto con la dottrina cristiana. Su una ammissibilità di un'indagine sulle motivazioni a favore della scelta della dispersione, soprattutto nelle ipotesi in cui non fosse agevole ricostruire la volontà del defunto, cfr. prima dell'Istruzione che si commenta il parere di GIANNI CIOLI, CARLO NARDI, *op. cit.*, p. 399 ss.

L'identità di *ratio*, da tale punto di vista, giustifica l'identità della sanzione⁸⁸.

Se sul fronte dell'ammissibilità della cremazione, l'Istruzione *Ad resurgentum cum Christo* ha, dunque, una funzione giuridicamente confermativa e dottrinalmente chiarificatrice delle norme di diritto universale contenute nel Codice del 1983, collocandosi quindi a pieno come un atto emanato in forza del potere esecutivo proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede, per ciò che concerne le disposizioni sul “trattamento delle ceneri”, e in particolare quelle che riguardano la loro conservazione domestica, essa sembra essere, come dichiarato anche nella conferenza stampa di presentazione⁸⁹, un vero e proprio intervento normativo innovativo *praeter legem*, approvato in forma *specifica* dal Pontefice⁹⁰, allo scopo di colmare la lacuna esistente nel diritto canonico in materia.

4. *Per allargare lo sguardo: diritto canonico e “pastorale della speranza” nella gestione della morte alla luce dell’Istruzione Ad resurgentum cum Christo*

Come hanno dimostrato nei loro affascinanti studi antropologici, sociologici e storici autori quali Robert Hertz⁹¹, Arnold Van Gennep⁹², Michel Vovelle⁹³, Philippe Ariès⁹⁴, la connessione tra escatologia, sistemi e rituali di sepoltura è un dato che accomuna tutte le religioni del mondo⁹⁵: le “liturgie” e le tradizioni che accompagnano la sepoltura dei defunti sono lo specchio

⁸⁸ Nel quadro delineato dall’Istruzione dunque l’unica condotta che esplicitamente rimane priva di sanzioni è quella della conservazione domestica delle ceneri senza autorizzazione episcopale. Ferma restando l’impossibilità di estensione analogica della sanzione della privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di una esplicita norma in tal senso, anche per questo aspetto potrebbe forse ipotizzarsi uno spazio per un intervento chiarificatore delle Conferenze Episcopali.

⁸⁹ Card. Gerard Müller, Conferenza stampa di presentazione dell’Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede “Ad resurgentum cum Christo”, cit.

⁹⁰ Sulla problematicità della trasformazione degli atti esecutivi delle Congregazioni romane in atti normativi, cfr. ILARIA ZUANAZZI, *op. cit.*, p. 515 ss.

⁹¹ ROBERT HERTZ, *Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort*, in *L’année sociologique*, n. 10, 1907, pp. 48-137.

⁹² ARNOLD VAN GENNEP, *Manuel de folklore français contemporain*, 2. *Mariage, funérailles*, Picard, Parigi, 1980.

⁹³ MICHEL VOVELLE, *La morte e l’Occidente*, Laterza, Roma, 1986. Per una ricca bibliografia in materia si consulti MARINA SOZZI, *Reinventare la morte. Introduzione alla tanatologia*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

⁹⁴ PHILIPPE ARIÈS, *Storia della morte in Occidente dal Medioevo fino ai nostri giorni*, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, seconda edizione, 1980.

⁹⁵ Cfr. anche ANGELA SUMEGI, *Understanding Death. An Introduction to Ideas of Self and the Afterlife in World Religions*, Wiley, Blackwell, Somerset, NJ, 2014. Per alcune riflessioni in merito, cfr. anche ZYGMUNT BAUMAN, *Mortalità, immortalità e altre strategie di vita*, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 123 ss.

delle convinzioni sulla morte e sul dopo-morte elaborate dalle confessioni religiose⁹⁶, ma anche dalle filosofie di vita atee e agnostiche, con la funzione di rendere la morte meno spaventosa e più tollerabile⁹⁷. Le religioni, in particolare, elaborano una sorta di “sistema” coerente, dove la spiegazione (dove va il defunto, quanto tempo dopo la morte, e per quale durata) si combina con un insieme di gesti rituali necessari a fare in modo che il percorso del morto sia garantito e che il desiderio dei superstiti di continuare a vivere sia incoraggiato⁹⁸.

Dunque, così come nella maggior parte delle tradizioni induiste e буддистe, la cremazione e la dispersione delle ceneri rappresentano i rituali coerenti con la concezione della morte e il ciclo di nascite e rinascite proprio di tali religioni⁹⁹, l'inumazione dei corpi rappresenta per il cristianesimo – come per le altre religioni monoteiste¹⁰⁰ – il sistema più coerente con il credo nella risurrezione di Gesù, *primogenito dei defunti*¹⁰¹, come verità culminante della fede cristiana, *predicata come parte essenziale del Mistero pasquale fin dalle origini del cristianesimo*¹⁰², ma anche con l'insegnamento del cristiane-

⁹⁶ Cfr. su questi temi, i contributi contenuti nel volume *Il mondo che verrà. Le immagini dell'oltretomba nelle religioni del mondo*, Società Editrice Internazionale, Torino, 2015.

⁹⁷ MARINA SOZZI, *Introduzione*, in *Il mondo che verrà*, cit., p. VIII.

⁹⁸ *Ibidem*. Cfr. anche KARL –HEINZ OHLIG, *La morte e il suo “superamento” nella storia dell’umanità*, in *Concilium*, 5/2006, *La risurrezione dei morti*, pp. 19-30.

⁹⁹ Cfr. i contributi contenuti in THOMAS J. HOPKINS, *Hindu Views of Death and Afterlife*, in *Death and Afterlife. Perspectives of World Religions*, a cura di Hiroshi Obayashi, Greenwood press, New York, 1992, pp. 143-155; *The Buddhist Dead: Practices, Discourses, Representations*, a cura di Jacqueline I. Stone, Brian J. Cuevas, University of Hawaii Press, 2007.

¹⁰⁰ Per approfondimenti sui sistemi di sepoltura ebraici e islamici, cfr. *ex multis* A. P. BENDER, *Beliefs, Rites, and Customs of the Jews, Connected with Death, Burial, and Mourning*, in *The Jewish Quarterly Review*, Vol. 7, No. 2 (Jan., 1895), pp. 259-269; SARA PACIFICI, MIRIAM MIELI, *Regole ebraiche di lutto*, Carucci editore, Roma, 1980; ELLEN LEVIN, *Jewish views and customs on death*, in *Death and Bereavement across Cultures*, a cura di Colin Murray Parkes, Pitti Laungani, Bill Young, Routledge, London, New York, 1997, p. 102; SENÉN VIDAL, *La risurrezione nella tradizione israelita*, in *Concilium*, 2006/5, pp. 54-65; GABRIEL ATTIAS, *Enterrement et crémation dans la tradition juive*, in *Les rites autour du mourir*, a cura di Marie-Jo Thiel, Presses Universitaires de Strasbourg, 2008, p. 152 ss.; JUAN EDUARDO CAMPO, *Voce Burial*, in *EQ – Encyclopaedia of the Qur’ n*, a cura di Jane Dammen Mc Auliffe, Vol. 1, Brill, Leiden, Boston, 2001, p. 264; JANE I. SMITH, YVONNE Y. HADAD, *The Islamic Understanding of Death and Resurrection*, Oxford University Press, Oxford, 2002; W. C. CHITTICK, “Your Sight Today Is Piercing”: *The Muslim Understanding of Death and Afterlife*, in *Death and Afterlife. Perspectives of World Religions*, cit., pp. 125-139; LEOR E. HALEVI, *Muhammad’s Grave: Death Ritual and Society in the Early Islamic World*, Harvard University, Department of Middle Eastern Studies, 2002.

¹⁰¹ ANDRÉS TORRES QUERIGA, *Risurrezione e liturgia delle esequie*, in *Concilium*, 5/2006, *La risurrezione dei morti*, p. 129.

¹⁰² Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Ad Resurgentem cum Christo”, cit., n. 2. Cfr. anche FELICE DI MOLFETTA, *Inumazione e cremazione*, cit., p. 744.

simo sulla dignità del corpo umano¹⁰³.

Tuttavia, l’Istruzione *Ad Resurgendum cum Christo* testimonia, dichiarandolo esplicitamente nella descrizione iniziale delle ragioni della sua emanazione, come l’ordinamento canonico, assieme alla dottrina, alla pastorale e alla liturgia, debbano prendere atto delle evoluzioni non solo giuridiche ma “di costume” che attorno alla gestione e alla percezione stessa della morte vanno affermandosi nella società contemporanea, di cui il fenomeno della diffusione della cremazione è solo uno degli aspetti che la Chiesa “esperta in umanità” e attenta “ai segni dei tempi” non può trascurare.

Allargando lo sguardo, infatti, si può constatare come già da qualche tempo, sia la Chiesa universale sia le Chiese particolari nazionali hanno posto l’attenzione su un mutamento nell’atteggiamento generale nei confronti della morte in Occidente, indipendentemente dalla scelta su un determinato sistema di sepoltura. Un atteggiamento che arriva fino all’*errore dottrinale e pastorale dell’occultamento della morte e dei suoi segni*, come osserva la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti nel Direttorio del 2002:

Medici, infermieri, parenti ritengono spesso un dovere nascondere all’ammalato, che per lo sviluppo della ospedalizzazione muore quasi sempre fuori casa, nell’imminenza della morte. È stato più volte rilevato che nelle grandi città dei vivi non c’è spazio per i morti: nelle piccole abitazioni dei palazzi urbani non è possibile disporre di una “stanza per una veglia funebre”; nelle strade, per il congestionato traffico, non vengono consentiti i lenti cortei funebri che creano un intralcio alla circolazione; nell’area urbana, il cimitero che un tempo, almeno nei villaggi, era spesso attorno o nei pressi della chiesa – quindi vero camposanto e segno della comunione in Cristo tra vivi e defunti – sorge in periferia, sempre più lontano dalla città, perché con lo sviluppo urbano non venga nuovamente conglobato in essa.

La civiltà moderna rifiuta la “visibilità della morte”, per cui si sforza di eliminarne i segni. Da qui deriva il ricorso, diffuso in un certo numero di paesi, alla tanatoprassi, che mediante un processo chimico conserva al defunto il suo incarnato naturale: il morto non deve apparire morto, ma conservare le apparenze della vita.

¹⁰³ Conferenza stampa di presentazione dell’Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede “Ad resurgendum cum Christo”, cit.; Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Ad Resurgendum cum Christo”, cit., n. 2: “Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa conferma la fede nella risurrezione della carne, e intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo umano come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia”.

Il cristiano, per il quale deve essere familiare e sereno il pensiero della morte, non deve aderire interiormente al fenomeno dell’ “intolleranza verso i morti”, che priva i defunti di ogni spazio nella vita della città, né al rifiuto della “visibilità della morte”, quando intolleranza e rifiuto siano dettati da una irresponsabile fuga dalla realtà o da una visione materialista, priva di speranza, estranea alla fede nel Cristo morto e risorto.

Così pure il cristiano deve opporsi fermamente alle numerose forme di “commercio sulla morte”, che sfruttando i sentimenti dei fedeli, va solo in cerca di smisurati e vergognosi guadagni¹⁰⁴.

L'analisi effettuata dalla Congregazione romana corrisponde alla descrizione dello scenario ideologico e sociologico entro cui si colloca oggi il senso della morte che attraversa la fase, individuata storicamente a partire dalla metà del XX secolo, della “rimozione”, dell'occultamento, in cui si afferma il modello della *morte proibita*¹⁰⁵, tabù sottratto ai parenti, nascosto al morente, allontanato dagli spazi della quotidianità e confinato in luoghi di cura specificamente deputati alla lotta contro la morte¹⁰⁶. E così il dolore si cela o al più si vive in solitudine, in quanto *un dolore troppo visibile non ispira pietà, ma ripugnanza; è un segno di perturbazione mentale o di cattiva educazione; è morboso*¹⁰⁷. È questa l'epoca della *Pornography of Death*, secondo l'efficace sintesi del sociologo inglese Geoffrey Gorer: le pratiche e i riti che in altre epoche erano d'obbligo, ora sono proibiti, vietati perché sostituiti dal dovere morale e dall'obbligo sociale di contribuire alla felicità collettiva evitando ogni causa di tristezza o di noia¹⁰⁸.

Uno dei fenomeni legati a questo contesto è la *privatizzazione* della morte¹⁰⁹ per cui, non solo *ogni segno esteriore non deve intralciare la normale*

¹⁰⁴ Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, cit., n. 259.

¹⁰⁵ PHILIPPE ARIÈS, *op. cit.*, p. 72.

¹⁰⁶ LUIGI M. LOMBARDI SATRIANI, *Spazi della ritualità*, in *La terra e il fuoco*, cit., p. 142. Cfr. anche ZYGMUNT BAUMAN, *op. cit.*, p. 126 ss. e p. 173 ss.

¹⁰⁷ PHILIPPE ARIÈS, *op. cit.*, p. 72.

¹⁰⁸ GEOFFREY GORER, *The Pornography of Death*, in *Encounter*, October 1955, p. 50; IDEM, *Death, Grief and Morning*, Doubleday, New York, 1963. Se l'atteggiamento individuale di fronte alla morte “naturale” e al lutto è quello della privatizzazione, è riscontrabile a livello collettivo un atteggiamento opposto, ugualmente distorto: quello della “spettacolarizzazione mediatica” della morte “violenta”, come l'indugiare spesso morboso di cronache e rotocalchi televisivi dimostrano.

¹⁰⁹ Elias aveva spiegato già nel 1989 il complesso e articolato fenomeno contemporaneo della “individualizzazione e solitudine del morente”, effetto principale dell’ “occultamento della morte” e della rimozione della sua idea, NORBERT ELIAS, *La solitudine del moriente*, Il Mulino, Bologna, ed. 2011.

*vita di famiglia o della città*¹¹⁰, ma quando essa “accade”, la tendenza è quella di sottrarre il defunto alla comunità e di riportarlo nel privato¹¹¹, come le crescenti richieste di conservazione in casa delle ceneri spesso dimostrano. Ma privatizzare il lutto vuol dire anche sottrarre la celebrazione del funerale al rituale comunitario e pubblico per disegnare e costruire “autonomamente” una liturgia individualizzata¹¹², da celebrarsi magari nelle sale del commiato¹¹³.

La crescita delle scelte cremazioniste si colloca sicuramente in questo contesto, configurandosi a volte come espressione dell’individualismo che dilaga nelle società contemporanee, ma anche, semplicemente, come conseguenza della estrema mobilità che caratterizza le esistenze individuali e collettive: è diventato più difficile prendersi cura di un luogo concreto legato alla memoria della morte, quando per esempio i parenti di un morto vivono in luoghi lontani. Spesso sono i costi elevati del funerale e del mantenimento della tomba che inducono a non preferire la sepoltura in terra¹¹⁴.

La complessità del contesto socio-culturale e la multifattorialità alla base dell’evoluzione dell’atteggiamento contemporaneo “al cospetto” della morte, di cui la cremazione è solo una, sia pur importante, espressione, inducono la Chiesa a porre in essere uno sforzo di vera e propria “evangelizzazione” di questo tema¹¹⁵. Ricordava il card. Ruini, più di dieci anni fa: *Di fronte alla morte l’uomo d’oggi si trova, da un punto di vista culturale, particolarmente indifeso e senza risposte. [...] in una situazione di questo genere, il primo er-*

¹¹⁰ FELICE DI MOLFETTA, *Inumazione e cremazione*, cit., p. 740.

¹¹¹ Su questi fenomeni sociologici cfr. anche STEFANO MARTELLI, *Le due città*, in ID., *Nei luoghi dell’aldilà. Comportamenti socio-religiosi verso i defunti in un contesto di Terza Italia*, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 25 ss.

¹¹² Come spesso accade, ad esempio, “per la celebrazione di riti funebri civili, o laici, chiamati ceremonie del Commiato. Sono ceremonie che, pur prendendo a prestito sincreticamente elementi da altre tradizioni (la musica, le letture, il silenzio, l’elogio funebre, alcuni oggetti simbolici o gesti di addio), tendono a “inventare” un rito caratterizzato dal suo essere singolare, unico, volto a celebrare un individuo defunto in particolare, con i suoi tratti distintivi, ricordato dalla famiglia e dagli amici per ciò che è stato in vita, per ciò che ha realizzato o inteso realizzare, per ciò che ha amato, vissuto. Un rito dunque che non si fonda sulla ripetizione dei medesimi gesti, ma sulla libertà di organizzazione dello schema ceremoniale, non rassicurante e stabile nel tempo, ma creativo e muovibile”, MARINA SOZZI, *Luoghi e non-luoghi dei morti: la cremazione in Occidente in età moderna e contemporanea*, cit., pp. 40-41.

¹¹³ Se talvolta tali sale hanno un’identità storica e ideologica ben precisa, ascrivibile alla sensibilità massonica, più spesso, come in Italia, esse sono sale di nuova costruzione, semplicemente arredate, dotate di sedie e piene di simboli, per potere essere adibite in maniera polifunzionale non solo ai funerali laici, ma anche a celebrazioni di diverse confessioni religiose, *Ibidem*.

¹¹⁴ GIANNI CIOLI, *Conservazione e dispersione delle ceneri*, cit., p. 350.

¹¹⁵ Conferenza stampa di presentazione dell’Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede “Ad resurgentum cum Christo”, cit.

rore da evitare e la prima tentazione a cui reagire nella pastorale sono quelli di adattarci a nostra volta a tale esclusione o emarginazione, lasciando la morte e il nostro destino ai margini della predicazione e della catechesi¹¹⁶.

È alla luce di questa consapevolezza che vanno lette le novità introdotte nel corso del tempo, sia a livello universale che negli adattamenti locali, sul fronte dell'approccio esequiale alla cremazione.

La Chiesa ha compreso che spesso la scelta della cremazione non è un rifiuto del rito né tantomeno del rito cattolico, e che pertanto, l'esigenza di conforto ai familiari e di preghiera per il defunto rimane invariata. Si è assistito insomma, anche per effetto del moltiplicarsi delle legislazioni civili in materia, ad una sorta di *neutralizzazione della pratica crematoria*, che è percepita spesso, soprattutto nei Paesi a maggioranza cattolica, come una pratica funebre come le altre, assistita da un rito che può essere comunque civile e religioso.

In questo contesto, la presenza della Chiesa è sembrata ancora più importante nel segnalare – anche e soprattutto in caso di cremazione – la validità del messaggio cristiano sulla morte ed evitare che proprio il “vuoto pastorale” desse luogo a indebite distorsioni ideologiche e simboliche. Si tratta insomma di un lungo, continuo ed articolato sforzo per “evangelizzare” la cremazione¹¹⁷, cioè *integrare pienamente e con sapienza tale prassi nella liturgia dei riti funebri, studiandone e valorizzandone le peculiari valenze simboliche compatibili con l'antropologia cristiana*. Una delicata opera di bilanciamento e ponderazione, dunque, da parte della Chiesa, in questo percorso di aggiornamento giuridico e rituale, impegnata da un lato ad *essere presente e trovare preghiere e riti adeguati anche nel caso della cremazione*, dall'altro lato a *non caricare forzatamente gli effetti del fuoco sul cadavere di significati che non sono del tutto pertinenti alla fede e alla tradizione cristiana*. I gesti e le parole del rito dovranno continuare a sottolineare *il mistero della risurrezione che Dio, nella sua onnipotenza, opererà, anche se del corpo non resta adesso che un po' di cenere*¹¹⁸.

L'importanza dell'Istruzione *Ad Resurgendum cum Christo* – al di là delle (poche) novità contenutistiche sull'approccio della Chiesa alla sepoltura dei

¹¹⁶ CAMILLO RUINI, *Prolusione*, Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana, 20 settembre 2004.

¹¹⁷ “La cremazione deve essere evangelizzata per spiegare ai fedeli il senso nell'ottica cristiana”, dal momento che “per l'onnipotenza di Dio resuscitare un corpo inumato o incenerito non costituisce grande differenza”, card. J. Medina Estévez, Prefetto della Congregazione per il culto divino, 2002, cit. da CARLO CHENIS, *Evangelizzare la cremazione per un'icona di Chiesa. I termini della legge 130 del 30 marzo 2001*, in *Rivista Liturgica*, n. 93/5, 2006, p. 769.

¹¹⁸ GIANNI CIOLI, *L'accettazione della cremazione da parte della Chiesa*, cit., p. 12.

corpi e alla questione della cremazione¹¹⁹, le cui coordinate, come visto, potevano desumersi per la gran parte dal complesso dei documenti giuridici, dottrinali e pastorali esistenti in materia – è riconducibile proprio alla sua funzione simbolica di riaffermare la volontà ecclesiale non solo di *ascoltare le varie esperienze all'interno della Chiesa, ma di essere attenta a tutta la cultura che si muove intorno alla realtà della morte e del morire*¹²⁰, attraverso i mezzi dottrinali, pastorali e giuridici di cui dispone.

In quest'ottica, dunque, l'*Ad Resurgentum cum Christo* può essere letta come un'esauriente ed efficace occasione per ribadire la comprensione cristiana della morte, riaffermandone, da un lato, le coordinate dottrinali e giuridiche per una sua legittimità alla luce del Vangelo, e predisponendo, dall'altro lato, le cautele giuridiche e pastorali necessarie per rendere visibile la presenza ecclesiale in determinate circostanze. D'altra parte, come osserva rispetto alla situazione italiana qualche Autore, la legge italiana sulla cremazione del 2001, così come le altre simili vigenti in Europa e non solo, con la possibilità dell'affidamento a privati dell'urna cineraria potrebbero forse offrire lo spazio per *far rientrare i defunti nelle Chiese*, attraverso forme di affidamento delle urne alle parrocchie¹²¹. Questo potrebbe essere solo un esempio di quel fenomeno di *inculturazione della Chiesa*, che in questo ambito si manifesta attraverso una “risignificazione” della prassi funeraria della cremazione¹²², ma che in molteplici settori riesce a rispondere alle emergenti esigenze pastorali e giuridiche avendo come fine ultimo la salvezza delle anime.

¹¹⁹ Nello stesso senso, GIANPAOLO SALVINI, *op. cit.*, p. 486.

¹²⁰ *Presentazione*, in *CEI – Notiziario Ufficio liturgico nazionale*, 24 (2005) 3, cit. da CARLO CHENIS, *op. cit.*, p. 772.

¹²¹ È la lettura di CARLO CHENIS, *op. cit.*, p. 769.

¹²² *Ibidem*.